



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. **104**

Valenza, 22 marzo 2021

senza impegno di spesa

Oggetto

Comune di Carmagnola (TO). Attività di pascolo all'interno del perimetro della cava San Michele. Giudizio a seguito di Screening di Incidenza.

Premesso che:

- il 15/6/2020 il Direttore di cantiere di Cava San Michele di Calcestruzzi S.p.A. aveva inviato la scheda tecnica tipo, compilata dall'Azienda agricola Oggero di Carmagnola, per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza relativamente ad attività di pascolo, prevalentemente di ovini, all'interno del perimetro della Cava San Michele (prot. ex Ente di gestione delle aree protette del Po torinese 1716 del 15/6/2020), a seguito di quanto richiesto dalla Commissione tecnica di controllo della cava, nel corso del sopralluogo in data 9/6/2020;
- l'ex Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, con nota prot. 2118 del 23/7/2020, aveva chiesto che la documentazione presentata fosse integrata da alcune specificazioni, in particolare da un monitoraggio dei siti relativamente alla consistenza della presenza di specie del genere *Rumex*, idonea allo svolgimento della funzione di pianta nutrice degli stadi larvali del lepidottero *Lycaena dispar*, incluso negli Allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;
- relativamente a tale aspetto, il richiedente, attraverso lo Studio SEAcop STP, ha fatto pervenire documentazione integrativa, anticipata tramite e-mail e successivamente formalizzata mediante PEC (prot. Ente-Parco 1126 del 15/3/2021), consistente in uno studio relativo al monitoraggio della presenza di specie del genere *Rumex sp.pl.* nell'area di cava, potenzialmente soggetta a pascolo;

vista pertanto la documentazione tecnica predisposta a corredo dell'istanza dalla Società richiedente, per il tramite di Studio tecnico professionale tecnicamente e scientificamente competente in materia, e ritenuto che tale documentazione sia idonea al fine di avviare un procedimento di Screening di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

vista l'istruttoria, predisposta dall'Ufficio Tecnico dell'Ente-Parco allegata alla presente per farne parte integrante, con la quale si esprime giudizio positivo rispetto all'attività proposta, con alcune prescrizioni per le considerazioni e nei limiti come preposti nell'istruttoria stessa;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 28.7.2008, n. 23;

visto l'art. 43 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

DETERMINA

di esprimere **giudizio positivo** a seguito di Screening di Valutazione Incidenza, in merito all'attività di pascolo in oggetto, per le considerazioni e nei limiti riportati nell'istruttoria allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, **con le seguenti prescrizioni:**

- a) in conformità alle disposizioni dettate dalla Commissione tecnica di controllo della cava, il pascolo non dovrà arrecare danno alle piante autoctone poste a dimora nell'ambito dei recuperi ambientali già previsti nel progetto di riqualificazione, di cui alla convenzione sottoscritta fra Ente-Parco e Società estrattiva;
- b) non dovrà essere consentito l'accesso ai capi di bestiame ad aree con eventuale presenza di zone umide (eccetto il lago di cava) quali risorgive, lanche e paludi, in tutto il periodo dell'anno, nonché su aree con eventuale presenza di cespugli arbustivi autoctoni;
- c) In conformità alle disposizioni della Commissione tecnica di controllo, a seguito dei relativi sopralluoghi, il pascolamento dovrà riguardare anche le aree con presenza di *Amorpha fruticosa*, anche a seguito dello sfalcio di tale specie esotica;
- d) limitatamente alle aree con presenza di specie del genere *Rumex*, a tutela del lepidottero *Lycaena dispar*, il pascolo dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - le aree A, B, C, D ed E, come identificate nello studio predisposto dallo Studio tecnico professionale incaricato dal richiedente, dovranno essere adeguatamente recintate, con modalità idonee a interdire il pascolo;
 - nelle aree A, B e C il pascolo potrà essere effettuato, per una durata di 7 giorni, nel mese di giugno, o la terza o la quarta settimana, dopodiché tali aree dovranno essere nuovamente interdette al pascolo;
 - nelle aree D ed E il pascolo potrà essere effettuato, per una durata di 7 giorni, a metà del mese di agosto, dopodiché tali aree dovranno essere nuovamente interdette al pascolo;
 - il pascolo dovrà essere effettuato, nei periodi sopra indicati, assicurando che i capi di bestiame siano dispersi il più possibile sulla superficie pascolabile dell'area di cava;
 - qualora non sia possibile attuare le suddette modalità di pascolo, le aree dovranno essere interdette al pascolamento del bestiame;
- e) l'Ente-Parco, sulla base dei dati di monitoraggio della specie *Lycaena dispar*, condotti dal proprio personale o da personale esperto incaricato, potrà stabilire ulteriori specifiche modalità di pascolo, nonché, qualora ritenuto necessario per la conservazione del suddetto lepidottero, interdire interamente il pascolo sulle suddette aree identificate con le lettere A, B, C, D, E.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale www.parcopopiemontese.it.

IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO

firmato in originale

Allegato: Istruttoria tecnica.

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

IL DIRETTORE
DARIO ZOCCO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
EUGENIO TIMO

Valenza,

.....

.....

ISTRUTTORIA TECNICA

prot. e data Ente	prot. e data Richiedente	Comune e Richiedente	Oggetto della richiesta di parere
1716.15-06-2020 1126.15-03-2021	15-06-2020 15-03-2021	Carmagnola Azienda agricola Oggero, per il tramite di Cava San Michele	Attività di pascolo nell'area di cava San Michele Screening di Valutazione di Incidenza

1. Caratteri dell'attività

Iniziale verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza relativamente ad attività di pascolo, prevalentemente di ovini, circa 100 capi, all'interno del perimetro della Cava San Michele, a seguito di quanto richiesto dalla Commissione tecnica di controllo della cava, nel corso del sopralluogo in data 9/6/2020.

L'ex Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, con nota prot. 2118 del 23/7/2020, aveva chiesto che la documentazione presentata fosse integrata da alcune specificazioni, in particolare da un monitoraggio dei siti relativamente alla consistenza della presenza di specie del genere *Rumex*, idonee allo svolgimento della funzione di pianta nutrice degli stadi larvali del lepidottero *Lycaena dispar*, incluso negli Allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;

Relativamente a tale aspetto, il richiedente, attraverso lo Studio SEAcop STP, ha fatto pervenire documentazione integrativa, anticipata tramite email, e successivamente formalizzata mediante PEC (prot. Ente-Parco 1126.15-03-2021), consistente in uno studio relativo al monitoraggio della presenza di specie del genere *Rumex* sp.pl. nell'area di cava, potenzialmente soggetta a pascolo; Lo studio ha riportato i risultati del monitoraggio effettuato il 28/10/2020 all'interno dell'area di cava destinata a gestione tramite pascolamento. Tale studio ha evidenziato che l'area è suddivisibile in tre macrozone, evidenziate con cartografia e campitura a diversi colori.

- La prima zona (area Sud) è riferibile alla porzione di cava in cui gli interventi di riqualificazione ambientale sono stati eseguiti da più tempo e sottoposti a costante manutenzione; in questa zona, con presenza di macchie a vegetazione arborea arbustiva sviluppata, la specie *Rumex* risulta diffusa, ma con densità non elevate tranne in alcune aree in cui sono presenti popolamenti più consistenti.
- La seconda zona (area Est) è relativa alle aree di più recente impianto nell'ambito degli interventi di riqualificazione ambientale, in parte interessate dai recenti eventi alluvionali; in tale zona la vegetazione messa a dimora risulta di minore dimensione e si evidenzia una scarsa presenza di *Rumex* (contenuto da una vegetazione erbacea meno evoluta e più aggressiva rispetto all'area precedente) a parte in alcune ristrette superfici.
- La terza zona (area Nord) è rappresentata dall'area dominata, soprattutto nel primo tratto, dalla colonizzazione da parte di *Sorghum halepense*; in tale zona, in cui sono anche presenti i cumuli di terreno vegetale ed aree in gran parte non oggetto di interventi di riqualificazione ambientale, non è stata riscontrata la presenza di *Rumex*, se non in pochi esemplari isolati.

Nel complesso sono stati individuati 5 popolamenti di maggiore consistenza, denominati con le lettere A, B, C (220 m², 90 m² e 72 m², nell'area Sud), D, E (125 m² e 50 m², nell'area Est), la cui localizzazione è stata riportata in apposita immagine.

La delimitazione delle cinque aree individuate è stata effettuata in campo tramite la posa di picchetti o l'utilizzo di piante esistenti (contrassegnati con colore rosso) che individuano i vertici dei poligoni. Di tali punti sono stati acquisite tramite GPS le coordinate.

Per quanto riguarda la determinazione delle piante è stata rilevata la presenza di due specie di *Rumex*: *Rumex acetosa* e una seconda specie, per la quale non è stato ancora possibile determinare con certezza se trattasi di *Rumex hydrolapathum* o *Rumex crispus*. Ai fini della presente analisi, si ritiene, per ora, non essenziale la determinazione specifica definitiva.

Si ritiene che la documentazione tecnica pervenuta, relativa al monitoraggio della presenza di popolamenti di piante appartenenti al genere *Rumex*, sia idonea al fine di avviare un procedimento di Screening di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).

2. Ubicazione rispetto alla Rete Natura 2000

L'area interessata dall'attività ricade all'interno della Zona Speciale di Conservazione IT1110024 "Lanca di San Michele".

3. Vincoli derivanti dalla legge istitutiva dell'area protetta.

Ai sensi della legge istitutiva dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (L.R. n. 11/2019 e s.m.i.) l'intervento ricade all'interno di zona classificata: Parco Naturale (ex Riserva naturale).

4. Efficacia del parere ai sensi della normativa in materia paesistica (D.lgs. 42/2004)

L'attività prevista non ricade fra quelle per le quali è necessario il parere dell'Ente-Parco, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.).

5. Risultato istruttoria

Alla luce delle informazioni tecniche documentali ricevute, si ritiene di esprimere un giudizio positivo in merito allo screening di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, come di seguito specificate:

- a) In conformità alle disposizioni dettate dalla Commissione tecnica di controllo della cava, il pascolo non dovrà arrecare danno alle piante autoctone poste a dimora nell'ambito dei recuperi ambientali già previsti nel progetto di riqualificazione, di cui alla convenzione sottoscritta fra Ente-Parco e Società estrattiva.
- b) Non dovrà essere consentito l'accesso ai capi di bestiame ad aree con eventuale presenza di zone umide (eccetto il lago di cava) quali risorgive, lanche e paludi, in tutto il periodo dell'anno, nonché su aree con eventuale presenza di cespugli arbustivi autoctoni;
- c) In conformità alle disposizioni della Commissione tecnica di controllo, a seguito dei relativi sopralluoghi, il pascolamento dovrà riguardare anche le aree con presenza di *Amorpha fruticosa*, anche a seguito dello sfalcio di tale specie esotica.
- d) Limitatamente alle aree con presenza di specie del genere *Rumex*, a tutela del lepidottero *Lycaena dispar*, incluso negli allegati II e IV della Direttiva Habitat, sulla base di valutazioni che hanno preso in considerazione protocolli gestionali desunti da studi specializzati su tale argomento (in particolare: S. Bonelli, M. Zaccagno, L. Loreti, 2019, Elaborazione di indicazioni gestionali per i lepidotteri di interesse conservazionistico nella ZPS IT1180028 *Fiume Po – tratto vercellese-alessandrino*, nell'ambito del PSR Piemonte 2014-2020 – Operazione 7.1.2), il pascolo dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - le aree A, B, C, D ed E, come identificate nello studio predisposto dallo Studio tecnico professionale incaricato dal richiedente, dovranno essere adeguatamente recintate, con modalità idonee a interdire il pascolo;
 - nelle aree A, B e C il pascolo potrà essere effettuato, per una durata di 7 giorni, nel mese di giugno, o la terza o la quarta settimana, dopodiché tali aree dovranno essere nuovamente interdette al pascolo;
 - nelle aree D ed E il pascolo potrà essere effettuato, per una durata di 7 giorni, a metà del mese di agosto, dopodiché tali aree dovranno essere nuovamente interdette al pascolo;
 - il pascolo dovrà essere effettuato, nei periodi sopra indicati, assicurando che i capi di bestiame siano dispersi il più possibile sulla superficie pascolabile dell'area di cava;
 - qualora non sia possibile attuare le suddette modalità di pascolo, le aree dovranno essere interdette al pascolamento del bestiame
- e) L'Ente-Parco, sulla base dei dati di monitoraggio della specie *Lycaena dispar*, condotti dal proprio personale o da personale esperto incaricato, potrà stabilire ulteriori specifiche modalità di pascolo, nonché, qualora ritenuto necessario per la conservazione del suddetto lepidottero, interdire interamente il pascolo sulle suddette aree identificate con le lettere A, B, C, D, E.

*Istruttoria predisposta dall'Area Tecnica dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.
Funzionario referente: Roberto Damilano.*